CAMERA DEI DEPUTATI N. 3241-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **ANDREUCCI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore MAGLIANO

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

In prima deliberazione, nella seduta del 20 luglio 1961 *(Stampato n. 1569)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 luglio 1961

—

Disposizione relativa al delitto di genocidio

Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il genocidio formò oggetto della Convenzione « per la prevenzione e la repressione » di tale delitto, approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948.

Con legge 11 marzo 1952, n. 153, il Governo fu autorizzato ad aderire a tale Convenzione, la quale fa obbligo agli Stati aderenti di emanare, nelle forme delle rispettive Costituzioni, le disposizioni legislative necessarie per l'applicazione delle norme della Convenzione medesima, ed in particolare leggi di natura penale, contenenti « sanzioni efficaci che colpiscano le persone colpevoli di genocidio, o di uno degli altri atti ».

A tale scopo il 3 novembre 1958 fu presentato al Parlamento un disegno di legge governativo per la « prevenzione e repressione del delitto di genocidio », e approvato dal Senato. In tale disegno non vi era alcuna norma che prevedesse la estradizione per i delitti di genocidio » Come rilevasi dalla relazione al disegno di legge non era sembrato « possibile, in una legge ordinaria, introdurre una norma che attui quanto previsto dalla Convenzione (articolo VI) che cioè sia ammessa l'estradizione per delitti di genocidio ».

Infatti non può negarsi che il genocidio determinato da motivi politici, sia sempre

reato politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e perciò rientri nel divieto di estradizione, fissato dagli articoli 10 e 26 della Costituzione. Per permettere l'« estradizione occorrerebbe quindi una legge costituzionale ».

Il Senato approvò il disegno di legge, modificandolo tuttavia con l'aggiunta dell'articolo 9 in cui era prevista la estradizione, in esecuzione degli accordi fra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Ciò non parve costituzionalmente possibile alla Camera dei deputati, che ritenne accedendo alla proposta dell'onorevole Dominedò e del relatore formulare l'articolo 9, affermando che essendo i reati di genocidio « commessi in violazione del diritto delle genti », non dovevansi considerare delitti politici, anche ai fini dell'estradizione, e approvò il disegno di legge con l'articolo 9 così modificato.

Tale formulazione, che in buona sostanza modificava il concetto di delitto politico affermato dall'articolo 8 del Codice penale, introducendo il concetto di delitto contro il diritto delle genti, non parve accettabile al Senato, il quale ritenne dovere, in sostanza, accedere al concetto espresso dalla relazione al disegno di legge, nei termini più sopra riportati, e affermando essere necessaria una legge costituzionale per permettere la estradizione per i reati di genocidio, sopprimeva l'articolo 9.

D'altro canto, l'articolo VII della Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio vincola le parti contraenti ad accordare l'estradizione nei casi di genocidio e degli altri atti enumerati nell'articolo III della stessa Convenzione, corrispondenti alle ipotesi delittuose previste dal disegno di legge su accennato.

Stante la necessità di applicare integralmente la predetta Convenzione, si profilò il problema del modo in cui si dovesse rendere operante nel nostro ordinamento l'impegno internazionale, specificamente assunto dallo Stato italiano, di concedere l'estradizione per i delitti di genocidio.

Come rilevasi dalla relazione al disegno di legge costituzionale in oggetto, alla Commissione Giustizia del Senato è parso che il problema non possa essere risolto, se non con una legge costituzionale; ed a tal fine è diretta appunto l'iniziativa del senatore Magliano, tendente ad apportare una modifica alle sopra citate norme della Costituzione, nel senso di ammettere l'estradizione per i « reati preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con legge 11 marzo 1952, n. 153 ».

In relazione alla già rilevata esigenza di rendere operante nel nostro ordinamento l'impegno internazionale assunto dallo Stato italiano con l'adesione alla Convenzione di cui trattasi, non si hanno da fare osservazioni in merito al disegno di legge costituzionale in argomento.

Si raccomanda la approvazione del testo così come è pervenuto dal Senato, ed è stato approvato dalla Commissione Giustizia in sede referente.

ANDREUCCI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

I reati preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, non sono considerati reati politici, ai fini della estradizione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.